

REGOLAMENTO (CEE) N. 268/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1498/92 al fine di abolire la deroga all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per gli importi interessati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nell'ambito della politica comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, recante le modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 31 maggio 1993⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3617/92⁽³⁾, prevede che per la conversione in moneta nazionale dei prezzi minimi all'importazione sia utilizzato il tasso rappresentativo di mercato anziché il tasso di conversione agricolo, in modo da applicare tassi più aderenti alla realtà economica e da evitare rischi di distorsioni monetarie; che, nell'ambito del regime agrimonetario in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993, che prevede in particolare l'introduzione di tassi di conversione agricoli aderenti alla realtà economica, è opportuno sopprimere tale deroga e modificare di

conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1498/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1498/92 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica mediante il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 15.